

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XLV.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 NOVEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedo:		
PRESIDENTE	606	
Proposta di legge (Rinvio della discussione):		
SCARASCIA ed altri: Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765 e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404. (967)	606	
PRESIDENTE	606	
BELOTTI, <i>Relatore</i>	606	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Approvazione dell'atto 9 gennaio 1954, stipulato presso la Prefettura di Chambéry, con il quale lo Stato italiano ha alienato allo Stato francese un fabbricato sito al colle del Piccolo San Bernardo. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (194)	606	
PRESIDENTE	606	
SELVAGGI, <i>Relatore</i>	606	
Proposte di legge (Rinvio della discussione):		
CACCIATORE: Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro. (35)	607	
PRESIDENTE	607	
		VICENTINI ed altri: Proroga dei termini fissati dagli articoli 7 e 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, riguardante la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (783) 607
		PRESIDENTE 607
		CAIATI, <i>Relatore</i> 607
		Proposta di legge (Discussione e non approvazione):
		DI BELLA: Riapertura di termini per la denuncia del patrimonio individuale agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143. (389) 607
		PRESIDENTE 607, 608
		CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i> 607
		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 607
		CAVALLARI VINCENZO 607
		PIERACCINI 608
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 608
<hr style="border: 1px solid black;"/>		
La seduta comincia alle 9.		
TURNATURI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Tosi.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scarascia ed altri: Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404. (967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scarascia, Truzzi, Gozzi, Franzo, Sangalli, Marengli, Fina, Geremia, Helfer, Sedati, Burato, Chiarini, Monte, Bolla, Graziosi, Stella: Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404.

BELOTTI. *Relatore.* A nome del presentatore, onorevole Scarascia, e del Sottosegretario, onorevole Cortese, che non ha potuto essere presente questa mattina, chiedo il rinvio della discussione di questa proposta di legge.

D'altra parte, nella prossima settimana avrà luogo, presso il Sottosegretario Cortese, una riunione allo scopo di appianare alcune difficoltà, sorte in conseguenza di gravi divergenze esistenti fra l'attuale disciplina della materia e le disposizioni di cui alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta

(Così rimane stabilito)

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'atto 9 gennaio 1954, stipulato presso la Prefettura di Chambéry, con il quale lo Stato italiano ha alienato allo Stato francese un fabbricato sito al colle del Piccolo San Bernardo. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dell'atto 9 gennaio 1954, stipulato presso la Prefettura di Chambéry, con il quale

lo Stato italiano ha alienato allo Stato francese un fabbricato sito al colle del Piccolo San Bernardo.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla competente Commissione del Senato

Il relatore, onorevole Selvaggi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SELVAGGI, *Relatore.* In conseguenza dell'applicazione del trattato di pace, sorse la necessità di apportare una rettifica di frontiera tra l'Italia e la Francia. Nel corso di tale rettifica, tra il Governo italiano e quello francese venne concordato che un edificio, il quale avrebbe dovuto servire per l'alloggio della Guardia di finanza e per i servizi doganali, trovandosi nel territorio che doveva passare alla Francia, fosse completato a cura dello Stato italiano per poi essere rilevato da quello francese, mediante il rimborso del prezzo risultante dal relativo progetto

Il fabbricato fu completato e la consegna venne effettuata il 7 agosto 1951. Il costo complessivo, di lire 27.197.965, venne versato dall'amministrazione francese allo Stato italiano, e per esso alla Tesoreria di Roma, in due rate di lire 13.598.000 ciascuna.

Il Governo italiano ha incamerato la somma e lo Stato francese ha acquisito il dritto all'uso dello stabile.

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole, senonché, trattandosi di una somma superiore a quella consentita all'Amministrazione finanziaria nell'effettuare trattative private di immobili di pertinenza dello Stato, è stato necessario predisporre il presente disegno di legge.

Propongo l'approvazione del provvedimento

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« È approvato e reso esecutivo l'atto stipulato il 9 gennaio 1954 presso la Prefettura di Chambéry (Francia) con il quale l'Amministrazione del Patrimonio dello Stato italiano ha venduto allo Stato francese, per il prezzo di lire 27.197.965, un fabbricato di sua pertinenza, sito in territorio francese, al colle del Piccolo San Bernardo ».

Trattandosi di articolo unico, sul quale non vi sono emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1954

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cacciatore: Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro. (35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Cacciatore: Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.

L'onorevole Cacciatore mi ha fatto presente l'opportunità di un rinvio della discussione. D'altra parte, egli non è presente e perciò, se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vicentini ed altri: Proroga dei termini fissati dagli articoli 7 e 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, riguardante la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (783).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Vicentini, Longoni, e Bima: Proroga dei termini fissati dagli articoli 7 e 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, riguardante la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

CAIATI, *Relatore*, Chiedo un rinvio della discussione a venerdì prossimo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata alla seduta di venerdì prossimo.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Di Bella: Riapertura di termini per la denuncia del patrimonio individuale agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143. (389).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Di Bella: Riapertura di termini per la denuncia del patrimonio individuale agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143.

Il relatore, onorevole Nicola Cavallaro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Io sono pronto a riferire; senonché, essendo in corso al Senato la discussione della legge sulla perequazione tributaria, penso che il proponente gradirebbe un rinvio di questa discussione.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non vedo quale relazione possa esservi tra la legge in discussione al Senato e quella proposta dall'onorevole Di Bella. L'una detta norme per gli accertamenti; l'altra vorrebbe, a nove anni di distanza, riaprire i termini per le denunce.

Comunque, non mi oppongo al rinvio.

CAVALLARI VINCENZO. Anch'io sono del parere dell'onorevole Sottosegretario. Del resto, essendo all'ordine del giorno, ritengo che si debba discuterla.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Non ho difficoltà.

L'articolo 30 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, per l'imposta straordinaria sul patrimonio, imponeva, ai soggetti dell'imposta, l'obbligo di presentare la dichiarazione dei beni, ai fini dell'applicazione dell'imposta, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Per l'articolo 30, la dichiarazione doveva essere presentata nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Per i contribuenti residenti all'estero, il termine era portato a sei mesi. I prigionieri di guerra e gli internati civili e i militari all'estero potevano ottenere la riammissione in termine, comprovando, però, la mancata tempestività per effetto della prigionia o dell'internamento.

Negli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 del decreto legislativo citato venivano fissate le penalità per l'omessa o ritardata o infedele denuncia.

Per gli inadempienti erano previste una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta definitivamente accertata, un'ammenda pari alla metà dell'intera somma dell'imposta stessa e pene pecuniarie che potevano essere ridotte, come previsto, dagli articoli citati.

La proposta di legge dell'onorevole Di Bella mira alla riapertura dei termini per la presentazione della denuncia del patrimonio individuale agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio.

La proposta tende a far rientrare nella legalità gli inadempienti all'imposta straordinaria sul patrimonio, dopo sette anni dall'entrata in vigore di questa.

L'onorevole proponente, nella relazione che accompagna l'unico articolo del provvedimento, si appella a ragioni di equità e di

giustizia, in favore di contribuenti che si trovano ora in difetto per la denuncia e chiede un segno di considerazione con la riapertura dei termini.

Per le stesse ragioni di equità e di giustizia, ed anche per motivi di principio, la proposta non può essere accolta.

Essa appare ingiustificata nell'attuale fase di conclusione degli accertamenti.

Per i contribuenti non adempienti non è mancata la possibilità di regolare la propria posizione agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio.

Il decreto-legge 3 gennaio 1948, n. 109, aggiornò i termini per la denuncia secondo il disposto dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 143, al 30 aprile 1948.

Altra favorevole occasione fu data dalla legge sulla perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25.

L'articolo 39 disponeva l'abbandono della penalità a favore dei contribuenti che avessero presentato la dichiarazione entro il 10 giugno 1951 o avessero rettificata quella infedele presentata nei termini, e inoltre stabiliva la riduzione ad un quinto delle penalità stesse, nel caso che fosse stato accettato o concordato, entro la data anzidetta, l'accertamento o la rettifica notificata dall'amministrazione prima della data stessa.

Una terza riapertura dei termini si presenta inopportuna, anche in vista della legge sulla perequazione tributaria, attualmente in discussione al Senato, che prevede la necessità di perseguire con severe sanzioni gli evasori.

Per quanto detto, propongo alla Commissione di non passare agli esami degli articoli della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Sono d'accordo con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la proposta del relatore di non passare all'esame degli articoli.

(È approvata).

La proposta di legge sarà cancellata dall'ordine del giorno della Commissione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione):

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

«Approvazione dell'atto 9 gennaio 1954, stipulato presso la prefettura di Chambéry, con il quale lo Stato italiano ha alienato allo Stato francese un fabbricato sito al colle del Piccolo San Bernardo». (1194).

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarelo, Alicata, Andò, Angioy, Belotti, Berzanti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Carmine, Faletta, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Guglielminetti, Longoni, Malvestiti, Pella, Pieraccini, Romano, Ronza, Roselli, Salizzoni, Schiratti, Sciaudone, Scoca, Sedati, Selvaggi, Turnaturi, Vicentini, Walter.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI
